



RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI D'AULA

al

DISEGNO DI LEGGE N. 188

<<Incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili>>

presentato dalla Giunta regionale il 19 dicembre 2022

HONSELL, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (1.1) **NON APPROVATO**

All'articolo 1, comma 2, dopo le parole <<Piano energetico regionale>> si aggiungono le seguenti: <<di abbattimento delle emissioni climalteranti>>.

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

HONSELL, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (1.2) **NON APPROVATO**

All'articolo 1, dopo il comma 2, si aggiunge il seguente:

<<2 bis. Una percentuale pari ad almeno il 50 per cento delle domande finanziate dovrà essere riservato ai condomini.>>.

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (2.1) **APPROVATO**

All'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Al comma 1 le parole: <<a servizio di edifici o unità immobiliari>> sono sostituite dalle parole: <<a servizio di unità immobiliari>>;
- b) Il comma 2 è abrogato;

La norma non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (3.1) **SUBEMENDAMENTO ORALE GIUNTA REGIONALE: ALLA LETTERA A) DOPO LE PAROLE <<ECCLESIASTICI>> SONO AGGIUNTE LE SEGUENTI: <<CATTOLICI O>> - APPROVATO**

All'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Al comma 1 le parole: <<e i condomini>> sono sostituite dalle parole: <<, i condomini, le parrocchie o gli enti ecclesiastici di altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato italiano, situati nel territorio regionale>>;
- b) Il comma 3 è abrogato.

La norma non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.

HONSELL, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (3.2) **NON APPROVATO**

All'articolo 3, dopo il comma 1, si aggiungono i seguenti:

<<1 bis. Gli incentivi per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, potranno essere erogati a persone fisiche con un livello di indicatore ISEE pari o inferiore a 60.000 euro.>>

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

MORETTI, SANTORO

Emendamento modificativo (3.3) **NON APPROVATO**

All'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Possono accedere all'incentivo le persone fisiche che, rispetto all'immobile sul quale viene realizzato l'intervento, si trovano in una delle seguenti condizioni:

- a) il proprietario o il nudo proprietario;
- b) il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- c) l'inquilino o il comodatario dell'immobile.>>.

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. Hanno diritto all'incentivo, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e

fatture relativi agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1:

- a) il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) e il componente dell'unione civile;
- b) il coniuge separato assegnatario dell'immobile intestato all'altro coniuge;
- c) il componente dell'unione civile (la legge n. 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone dello stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili);
- d) il convivente more uxorio, non proprietario dell'immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.>>.

Nota: l'emendamento è finalizzato a fare chiarezza sui beneficiari dell'incentivo. Anche recentemente, nell'ottobre 2022, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la raccolta di provvedimenti normativi, circolari e risoluzioni in materia di detrazione fiscale, chiarendo ulteriormente quali siano i soggetti che possono accedere alle detrazioni. L'emendamento coordina il presente testo con le previsioni dell'Agenzia delle Entrate, anche considerata la cumulabilità dei contributi prevista all'articolo 6.

SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI

Emendamento modificativo (3.4) **NON APPROVATO**

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 è inserito il seguente:

<<4 bis. Ai soggetti con un ISEE in corso di validità con valore inferiore o uguale a 30.000 euro è riservata una quota pari al 40 per cento della spesa autorizzata per gli interventi di cui alla presente legge.>>.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI

Subemendamento modificativo (4.0.1) **NON APPROVATO**

1. Dopo il comma 2 dell'emendamento 4.1 sono inseriti i seguenti:

<<2 bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, i soggetti con un ISEE in corso di validità con valore inferiore o uguale a 30.000 euro possono presentare le domande di incentivo prima della realizzazione degli interventi sulla base di un preventivo di spesa e la presentazione di altri benefici fiscali.

2 ter. Nei casi di cui al comma 2 bis le funzioni amministrative concernenti la concessione degli incentivi sono delegate alle Camere di Commercio che autorizzano l'incentivo e provvedono alla sua liquidazione direttamente alle aziende individuate nelle relative domande entro i limiti delle risorse disponibili.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento sostitutivo (4.1) **APPROVATO**

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

<<Art. 4

(Procedimento per la presentazione delle domande, la concessione ed erogazione degli incentivi)

1. Gli incentivi sono concessi con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), a seguito di emissione di bando, da approvarsi con deliberazione della Giunta Regionale.

2. Le domande di incentivo sono presentate dopo la realizzazione degli interventi, per le spese sostenute a partire dall'1 novembre 2022. La documentazione tecnica attestante la compiuta realizzazione degli interventi e la documentazione di spesa ad essi relativa, previste dal bando, devono essere di data successiva al 31 ottobre 2022.

3. Ciascuno dei soggetti indicati al comma 1, dell'articolo 3, può presentare domanda per una sola unità immobiliare.

4. Per i condomini la domanda è presentata dall'Amministratore del condominio, nel rispetto delle condizioni indicate ai commi 2 e 4 dell'articolo 3 e delle disposizioni di attuazione previste dal bando.

5. Per ciascuna parrocchia o ente ecclesiastico di confessione religiosa diversa da quella cattolica riconosciuta dallo Stato, la domanda è presentata dal legale rappresentante, relativamente ad una sola unità immobiliare ad uso residenziale.

6. Per la stessa unità immobiliare è ammessa una sola domanda per la medesima tipologia di intervento prevista nel bando.

7. Il bando può riguardare uno o più interventi di cui all'articolo 2 e disciplina le tipologie degli interventi e l'importo dell'incentivo, le modalità, i termini, le condizioni e i requisiti per l'accesso, per la presentazione delle domande, per la presentazione della rendicontazione e l'erogazione dell'incentivo, anche in deroga alle disposizioni contenute al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

8. Il termine di presentazione delle domande e il termine di validità delle domande non finanziabili per carenza di risorse, stabiliti nel bando, possono essere modificati con decreto del Direttore centrale competente in materia di infrastrutture e territorio.

9. La concessione e l'erogazione degli incentivi è disposta, per gli importi massimi indicati nel bando, a fronte della rendicontazione della spesa sostenuta operata in deroga all'articolo 41 della legge regionale 7/2000, con modalità semplificate.>>.

La norma non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.

HONSELL, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (4.2) **DECADUTO**

All'articolo 4, comma 1, dopo le parole <<con deliberazione della Giunta regionale>> si aggiungono le seguenti: <<, previa comunicazione alla Commissione consiliare competente>>.

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

HONSELL, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (4.3) **DECADUTO**

All'articolo 4, comma 2, le parole <<dall'1 novembre 2022>> sono sostituite dalle seguenti <<dal giorno dell'entrata in vigore della legge>>.

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI

Emendamento modificativo (4.4) **DECADUTO**

1. Il comma 3 dell'articolo 4 è soppresso

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

HONSELL, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (4.5) **DECADUTO**

All'articolo 4, comma 3, dopo le parole <<un massimo di due unità immobiliari>> sono sostituite dalle seguenti <<limitatamente all'abitazione principale>>.

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento sostitutivo (6.1) **APPROVATO**

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

<<Art. 6

(Cumulabilità e controlli)

1. Gli incentivi di cui all'articolo 2, sono cumulabili con le detrazioni fiscali nazionali e con altri incentivi, purché la somma delle agevolazioni ottenute non ecceda il limite della spesa complessivamente sostenuta per l'intervento oggetto di incentivo e fatto salvo quanto stabilito ai commi 2 e 3.

2. Non è consentito l'accesso agli incentivi nel caso in cui la spesa relativa all'intervento sia stata oggetto

di detrazione fiscale in base al cosiddetto "Superbonus 110%", di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Non è consentito il cumulo con i contributi regionali di carattere straordinario concessi ai sensi dall'articolo 5, commi da 25 a 27 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).

4. L'Amministrazione regionale effettua controlli ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000 ed è autorizzata a sottoscrivere con l'Agenzia delle entrate o con altri soggetti pubblici o privati accordi per la messa a disposizione ed i controlli dei dati raccolti e degli incentivi erogati.>>.

La norma non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale

Nota di commento:

Le modifiche proposte sono volte a:

- rendere maggiormente esplicite e coerenti le previsioni normative contenute nel DDL, a vantaggio degli utenti e al fine di accelerare le procedure di erogazione degli incentivi;
- consentire l'accesso al finanziamento agli immobili delle parrocchie, ad uso residenziale
- limitare l'incentivo ad un'unica unità immobiliare;
- consentire il cumulo di incentivi, sia sotto forma di detrazioni fiscali che di contributi, anche regionali, ad eccezione dell'ipotesi di fruizione di detrazioni fiscali "110%" e dei casi di finanziamenti già concessi in via straordinaria per la realizzazione di sistemi di accumulo a seguito del bando regionale attivato nel 2019, ai sensi della L.R. 13/2019, art. 5, commi da 25 a 27.
- Per coloro che hanno già beneficiato di tali incentivi, l'accesso al nuovo canale contributivo sarà consentito solo in alternativa.

SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI

Emendamento modificativo (7.1) **DECADUTO**

1. Il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024. (S/NI), articolata come segue:

- a) 40 milioni di euro destinati ai residenti in Friuli Venezia Giulia;
- b) 40 milioni di euro destinati ai beneficiari di cui all'articolo 3, comma 4 bis;
- c) 20 milioni di euro per gli interventi di cui al Capo II bis.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.